

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2184 Anno 2020

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: MONDINI ANTONIO

Data pubblicazione: 30/01/2020

ORDINANZA

sul ricorso 3757-2017 proposto da:

DANSAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE MAZZUTI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PAOLO MALDARI;

- **ricorrente** -

contro


ORSA TRIS MOKA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA
DILETTANTISTICA, COMUNE DI ISEO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 4056/2016 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI.



Premesso che:

1. la società Dansar srl, concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di Iseo, ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n.4056 del 7 luglio 2016, con la quale è stato ritenuto che l'esenzione dall'imposta, prevista dal comma 407 dell'art.1, della legge 311/2004 come interpretato dal comma 128 dell'art.1 della legge 266/2005, valga anche per la pubblicità effettuata su mezzi predisposti dalle società sportive dilettantistiche -nella specie, la Orsa Tris Moka srl Società Sportiva Dilettantistica nei confronti della quale essa ricorrente aveva emesso avviso di accertamento per omesso versamento del tributo negli anni dal 2007 al 2011-, locati a terzi a fini di sponsorizzazione ed anche per la pubblicità che, rivolta all'interno dell'impianto sportivo, sia percepibile dall'esterno;

2. la ricorrente lamenta che la commissione tributaria regionale, tanto ritenendo, abbia violato le disposizioni di legge citate sia quanto al presupposto soggettivo sia quanto al presupposto oggettivo dell'imposta;

considerato che:

1. la prima doglianza è fondata e la seconda resta assorbita. Merita ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce, al comma 1, che "le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro". Stabilisce poi, al comma 11-bis, introdotto dal comma 407 della legge 311/2004, che "Per i soggetti di cui al comma 1, la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (recante la disciplina dell'imposta sugli spettacoli), in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato". A seguito della modifica apportata al suddetto decreto presidenziale dal d.lgs. 60/1999 e



introdotta con il d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, l'imposta sulla pubblicità, l'art. 1, comma 128 della Legge 266/2005, ha dichiarato che "La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507". Si legge nella sentenza impugnata che "la dizione <<realizzata>> riferita alla pubblicità non può che fare riferimento ai mezzi predisposti dagli enti agevolati e locati a terzi a fini della sponsorizzazione dell'attività sportiva". La commissione tributaria ha, in questo modo, contraddetto la lettera dell'art.1, comma 128, l. 266/2005 che parla di pubblicità realizzata da (i soggetti tra i quali, per quanto interessa, le) società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro e non di pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione (a titolo oneroso) da tali società. Né è possibile dire -con la commissione- che quanto si legge nella sentenza risponde alla ratio della norma "di fornire una agevolazione agli enti sportivi dilettantistici e privi di scopo di lucro nel reperimento di fondi necessari allo sviluppo dell'attività sportiva, obiettivo di interesse generale", posto che la norma, come ogni norma agevolativa (nel caso, sub specie di esenzione), in quanto norma derogatoria del regime d'imposta, deve essere intesa in senso restrittivo. In conclusione gli enti di cui al primo comma dell'art.90 della legge 289/2002 vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l'attività sportiva dilettantistica;

il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere è possibile decidere la causa nel merito (art.384, comma 3, c.p.c.) con rigetto dell'originario ricorso della Orsa Tris Moka srl Società Sportiva Dilettantistica avverso gli avvisi di accertamento notificatili dalla ricorrente;

le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della questione



trattata;

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società Orsa Tris Moka srl Società Sportiva Dilettantistica;

compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2019.

Il Presidente

